

N. 98860 di rep.

N. 33397 di racc.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

"Il Vittoriale degli Italiani"

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici ottobre duemilaquattordici
alle ore quindici e minuti zero

13/10/2014 ore 15:00

In Gardone Riviera (BS) Via Vittoriale n. 12, presso "Archivi Fiumani".

Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al Collegio notarile di Brescia, senza la presenza dei testimoni con il consenso del comparente e di me notaio, è presente il professor

Guerri Giordano Bruno, nato a Monticiano (SI) il 21 dicembre 1950, residente a Santa Marinella (RM) Piazza Trieste n. 21, domiciliato per la carica in Gardone Riviera (BS) Via Vittoriale n. 12, codice fiscale GRR GDN 50T21 F676H di cittadinanza italiana, dandosi atto che lo stesso in alcuni atti e/o documenti viene anche indicato come Guerri Anselmi Giordano Bruno.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di essersi costituito quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Fondazione **"Il Vittoriale degli Italiani"** con sede in Gardone Riviera (BS) Via Vittoriale n. 12, codice fiscale n. 87001410171, iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Brescia al n. 431, e di essere qui intervenuto per tenere la riunione del consiglio di amministrazione.

Il professor Guerri Giordano Bruno, ai sensi di legge e di statuto, assume la presidenza, mi invita a redigerne il verbale e constata:

- che dei membri del consiglio di amministrazione sono presenti: Guerri Giordano Bruno, Fugaro Daniela, Salvatore Emilio, Cipani Andrea e Folonari Alberto, nonchè, in audioconferenza, Marinelli Giancarlo e Carrubba Salvatore;

mentre risultano assenti: Bon Valsassina Caterina e Bettoni Francesco;

- che dei membri del collegio dei revisori dei conti sono presenti: Coviello Fabio, Bellicini Laura e Verino Mario, tutti in audioconferenza;

mentre risultano assenti: nessuno;

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di legge di statuto come tutti i presenti confermano;

- che la presente riunione si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 12 ottobre 2014 alle ore 15.00;

- che è stata da egli presidente accertata l'identità e la legittimazione dei presenti alla partecipazione alla presente riunione;

- che quindi la riunione è regolarmente costituita, in seconda convocazione, e può validamente deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis
2. Omissis
3. Ufficializzazione notarile e entrata in vigore nuovo Statuto.
4. Omissis

Il professor Guerri Giordano Bruno nella predetta qualità, anzitutto precisa che i punti 1. (uno) e 2. (due) all'ordine del giorno si svolgeranno senza l'assistenza del notaio e con il consenso dei presenti, anticipa la trattazione del punto 3. (tre) all'ordine del giorno

premette

a) l'ente pubblico Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" con sede in Gardone Riviera (BS) Via Vittoriale n. 12 è stato trasformato in Fondazione di diritto privato con Decreto del

registrato
Agenzia dell'Entrate
Brescia II°

IL 15 ottobre 2014

N. 23639 s.1T

€. 245,00



Presidente della Repubblica n. 180 del 13 ottobre 2009 a decorrere dall'1 gennaio 2010;

b) nella riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione in data 22 aprile 2013 è stata oggetto di discussione e deliberazione la modifica degli articoli 6 (sei), 8 (otto), 10 (dieci) e 11 (undici) dello statuto della Fondazione al fine dell'elaborazione di una proposta di modifica statutaria degli stessi da sottoporre al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per un parere preventivo;

c) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota n. 12006 del 9 giugno 2014 ha emesso detto parere preventivo formulando osservazioni sul testo delle modifiche dell'art. 6 (sei) e dell'art. 10 (dieci) dello statuto, dando nulla osta alle modifiche apportate agli artt. 8 (otto) e 11 (undici) dello statuto stesso, e con nota n. 13691 del 3 luglio 2014 ha trasmesso alla Prefettura di Brescia il richiesto parere relativo alle modifiche statutarie presentate dalla Fondazione;

d) la Prefettura di Brescia in data 26 luglio 2014 Prot. n. / 9c1p/ Gab ha trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo parere favorevole sulla modifica dello statuto nella parte concernente la cumulabilità degli incarichi da parte del Presidente.

Tutto ciò premesso il presidente espone quindi dettagliatamente le proposte di modifica agli articoli 6 (sei), 8 (otto), 10 (dieci) e 11 (undici) dello statuto della Fondazione.

Il presidente apre la discussione sul punto 3. (tre) all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, mediante alzata di mano, la proposta di cui al punto 3. (tre) all'ordine del giorno; l'organo amministrativo, punto per punto, con singole separate decisioni, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare le modifiche proposte agli articoli 6 (sei), 8 (otto), 10 (dieci) e 11 (undici) dello statuto della Fondazione, e di approvare conseguentemente il nuovo testo degli stessi come qui di seguito riportato:

"ART. 6 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, tra i suoi membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, promuovendone lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Fondazione. E' responsabile dell'attività culturale e politica della medesima.

Il Presidente vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti, sul rispetto delle competenze degli organi statutari; indirizza l'andamento della gestione, controllando l'attività operativa dei collaboratori.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti della Fondazione.

Può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico, da lui nominato, e approvato dal Consiglio di Amministrazione con una previsione di spesa annuale.

In caso di assenza prolungata o di impedimento, il Presidente conferirà provvisoriamente le sue attribuzioni ed i poteri al Consigliere più anziano di età.

La carica di Presidente non è incompatibile con cariche anche di carattere gestorio ricoperte, anteriormente o successivamente alla nomina, all'interno della Fondazione o di Enti partecipati dalla stessa ovvero aventi finalità ed attività affini o strumentali a quelle della Fondazione.

Nell'ipotesi di affidamento di incarichi, anche di carattere gestorio, all'interno della Fondazione è necessaria l'approvazione del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza dei presenti e con l'astensione del Presidente dal voto. Il Consiglio di

Amministrazione, in tal caso, determina i termini e le condizioni per l'affidamento."

"ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è convocato ad iniziativa del Presidente di regola due volte l'anno.

Le adunanze ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo. Le altre saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo riterrà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio entro venti giorni dalla richiesta.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente varrà il doppio.

Per le modifiche statutarie è prevista la maggioranza qualificata di due terzi dei membri del Consiglio ai fini della validità della seduta, e la maggioranza assoluta dei presenti per l'assunzione delle deliberazioni. In caso di parità vale quanto previsto al comma precedente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima della data prescelta; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un giorno di preavviso.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la facoltà di adottare tutte le deliberazioni aventi carattere d'urgenza fra un'adunanza e l'altra del Consiglio, con l'obbligo di chiederne la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal dipendente della Fondazione designato, in occasione di ciascun Consiglio, dal Presidente.

È ammessa la partecipazione mediante video e/o audioconferenza.

Il consiglio di amministrazione può nominare a maggioranza dei suoi componenti un Comitato di Sponsorizzazione, composto da tre consiglieri, tra cui il Presidente.

I membri del comitato vengono nominati per la durata di cinque anni; la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo comitato.

Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente, per predisporre ed aggiornare l'elenco dei soggetti che si sono contraddistinti, nel tempo, per l'erogazione di contributi economici in favore della fondazione in forma continuativa. Dal citato elenco dovranno risultare i nominativi di detti soggetti, il valore e la periodicità dei contributi erogati.

Detto elenco dovrà essere inoltrato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Brescia per le designazioni di cui all'art. 7 lett c)."

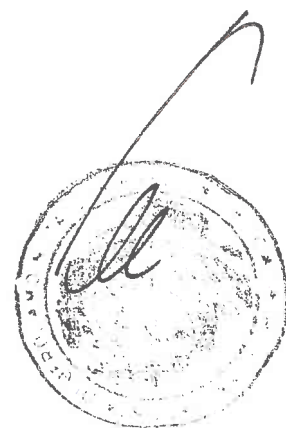
"ART. 10 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge compiti di gestione delle risorse umane nell'ambito degli obiettivi e dei programmi di attività delineati dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni ed attribuzioni del Direttore Generale sono in ogni caso dettagliatamente indicate nel regolamento interno della Fondazione di cui al successivo art. 15.

Il suo rapporto con la Fondazione è regolato con contratto a tempo determinato di diritto privato o comunque con altro tipo di regolamentazione prevista dalla legislazione vigente di durata non superiore a tre anni di effettivo servizio.



Il Direttore Generale riferisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno."

"ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei Revisori contabili, nominati dal Consiglio di Amministrazione:

- un componente effettivo con funzione di Presidente designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un componente effettivo designato dalla regione Lombardia;
- un componente effettivo designato dalla Camera di Commercio di Brescia;
- un supplente designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un supplente designato dal Sindaco di Gardone Riviera.

Tutti i componenti devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati. Il mandato dei revisori dei conti, come designati, è della durata di 5 anni ovvero pari alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori controlla l'attività di amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403-2405, 2407 c.c.

Accerta, inoltre, la puntuale attuazione della previsione di cui al precedente art. 3 in ordine alla differenziazione nell'inventario patrimoniale dei beni rinvenienti dalla precedente Fondazione di diritto pubblico.

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su singole questioni. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.

I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sull'andamento economico e finanziario della Fondazione."

2) di approvare conseguentemente il nuovo testo dello statuto della Fondazione, aggiornato con le suddette modifiche, che, sottoscritto dal comparente e da me notaio, si allega al presente alla lettera A);

3) di dare mandato al presidente del consiglio di amministrazione prof. Guerri Giordano Bruno per compiere tutte le comunicazioni eventualmente utili o richieste ai sensi di legge, ivi comprese quelle destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed alla Prefettura di Brescia, e per apportare al presente atto e all'allegato statuto quelle modifiche od integrazioni necessarie e/o richieste dalle competenti autorità.

Il presidente dichiara esaurita la trattazione per la parte svolta con l'assistenza del notaio relativa al punto 3. (tre) all'ordine del giorno alle ore 15:25 quindici e minuti venticinque, precisando che la riunione del consiglio di amministrazione continuerà senza l'assistenza del notaio per deliberare sugli altri all'ordine del giorno.

Omessa la lettura dell'allegato A) per dispensa del comparente.

Da me letto al comparente.

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 5 (cinque) pagine su 2 (due) fogli.

F.to Giordano Bruno Guerri

F.to Giovanni Battista Calini

STATUTO
FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI DELLA FONDAZIONE

ART. 1

L'ente pubblico Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", di seguito denominato: "Ente", con sede in Gardone Riviera, è trasformato in fondazione di diritto privato, di seguito denominata: "Fondazione", a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi del DPR 180/09.

È istituita la Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani".

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.

La vigilanza sulla fondazione è esercitata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La Fondazione ha sede in Gardone Riviera (Bs), presso il Vittoriale degli Italiani.

ART. 2

La fondazione non ha fine di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) conservare alla memoria degli italiani, nonché valorizzare, nella sua consistenza attuale e nei suoi sviluppi futuri, "Il Vittoriale degli Italiani", dichiarato "monumento nazionale" con R.D. 28 maggio 1925, n. 1050 e quindi soggetto alla normativa prevista per i beni culturali di cui agli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004; gestire e conservare il patrimonio dell'Ente pubblico Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" trasformato in fondazione privata ai sensi dell'art. 2, comma 634 della L. 244/2007;
- b) valorizzare, promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, anche in coordinamento con gli istituti scolastici, la conoscenza dell'opera di Gabriele d'Annunzio, mediante edizioni, rappresentazioni, vulgarizzazioni e commenti, studi e lettura, corsi di divulgazione e di specializzazione ed ogni altro modo che oggi o in futuro si ravvisasse atto allo scopo;
- c) concorrere con opportune iniziative artistiche e culturali, in collaborazione con le competenti Autorità locali, allo sviluppo e valorizzazione della Regione del Garda;
- d) curare in via esclusiva qualsiasi utilizzazione economica dell'opera di Gabriele d'Annunzio, diversa da quella protetta dal diritto di autore;
- e) esercitare la più rigorosa vigilanza per la tutela del nome e dell'immagine di Gabriele d'Annunzio.

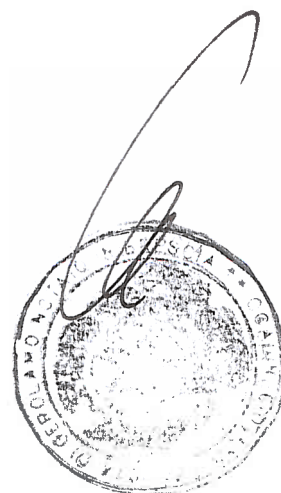
ART. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio dell'ente pubblico Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" costituito dal fondo di dotazione iniziale rappresentato dall'eredità lasciata da Gabriele d'Annunzio, nella forma giuridica di cui all'art. 2 lett. a) del presente Statuto, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione, così come derivati dal conferimento da parte dello Stato italiano di quanto oggetto delle donazioni e atti integrativi a rogito Dr. Armino Belpietro, in data 22 novembre 1923, e Dr. Francesco Zane, in data 4 ottobre 1930, ferme le disposizioni tutte di cui al regio decreto 28 maggio 1925, n. 1050, e al regio-decreto legge 6 novembre 1930, n. 1518.

Tali beni conservano nella loro universalità carattere di "monumento nazionale", per ogni effetto, e sono conferiti alla Fondazione con vincolo di inalienabilità, anche ai sensi dell'art. 2 del citato regio decreto-legge 6 novembre 1930 n.1518. Ad essi si applica la disciplina vincolistica prevista per i beni culturali dal D. Lgs. n. 42/2004.

- b) dal conferimento dei diritti d'autore spettanti a Gabriele d'Annunzio, relativi a tutta la sua opera edita e/o inedita, per tutta la durata concessa dalle leggi, presenti e future, nazionali e straniere, e per tutte le forme note o ancora non note di uso, adattamento, trasformazione, traduzioni o altro, fatte salve le disposizioni testamentarie dello stesso scrittore;



c) dalle pubbliche e private contribuzioni, lasciti, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;

d) dalle misure di sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 42 del 2004.

e) da eventuali eccedenze di bilancio destinate unicamente ad incrementare il patrimonio.

L'inventario dei beni della Fondazione deve essere redatto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 634, della L. 244/07. Il medesimo deve elencare distintamente i beni provenienti dall'Ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione, attraverso una evidenziazione differenziata dei beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'Ente pubblico.

I beni di cui alla lettera a), la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale della Fondazione, permangono destinati a tale finalità e sono assoggettati al disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, 104, 113 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni ed al vincolo di inalienabilità di cui all'art. 3, comma a) del presente Statuto.

La Fondazione valorizza i beni culturali appartenenti al suo patrimonio e quegli altri affidatili in forma diretta o indiretta conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004.

ART. 4 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati.

Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) il Direttore Generale

ART. 6 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, tra i suoi membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, promuovendone lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Fondazione. E' responsabile dell'attività culturale e politica della medesima.

Il Presidente vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti, sul rispetto delle competenze degli organi statutari; indirizza l'andamento della gestione, controllando l'attività operativa dei collaboratori.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti della Fondazione.

Può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico, da lui nominato, e approvato dal Consiglio di Amministrazione con una previsione di spesa annuale.

In caso di assenza prolungata o di impedimento, il Presidente conferirà provvisoriamente le sue attribuzioni ed i poteri al Consigliere più anziano di età.

La carica di Presidente non è incompatibile con cariche anche di carattere gestorio ricoperte, anteriormente o successivamente alla nomina, all'interno della Fondazione o di Enti partecipati dalla stessa ovvero aventi finalità ed attività affini o strumentali a quelle della Fondazione.

Nell'ipotesi di affidamento di incarichi, anche di carattere gestorio, all'interno della Fondazione è necessaria l'approvazione del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza dei presenti e con l'astensione del Presidente dal voto. Il Consiglio di Amministrazione, in tal caso, determina i termini e le condizioni per l'affidamento.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente della Fondazione, è composto da 11 (undici) membri:

- a) quattro rappresentanti del mondo della cultura designati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- b) un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali designato dal Ministero;
- c) tre componenti di cui uno designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, uno dalla Regione Lombardia e uno dalla Provincia di Brescia, in rappresentanza dei soggetti, individuati in apposito elenco predisposto dal Comitato di Sponsorizzazione, che si siano contraddistinti, nel tempo, per l'erogazione di contributi economici in favore della fondazione in forma continuativa; qualora l'elenco predisposto dal Comitato di Sponsorizzazione non contenga un numero di nominativi sufficiente per la designazione dei tre consiglieri previsti, verranno designati, in ordine successivo, a partire dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, i soggetti indicati in detto elenco ed il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito anche con la nomina di un numero di membri inferiore a quello previsto dal presente articolo, ma potrà progressivamente essere integrato con la nomina di nuovi consiglieri tratti dall'elenco aggiornato; i consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio del quale faranno parte.
- d) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura di Brescia
- e) il Direttore Regionale dei Beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
- f) il Sindaco di Gardone Riviera.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è convocato ad iniziativa del Presidente di regola due volte l'anno.

Le adunanze ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo. Le altre saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo riterrà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio entro venti giorni dalla richiesta.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Presidente.

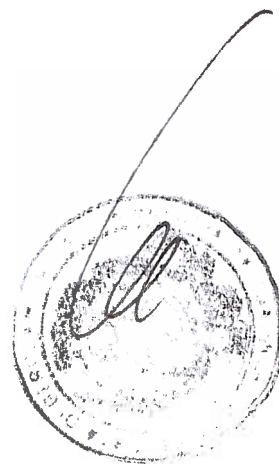
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente varrà il doppio.

Per le modifiche statutarie è prevista la maggioranza qualificata di due terzi dei membri del Consiglio ai fini della validità della seduta, e la maggioranza assoluta dei presenti per l'assunzione delle deliberazioni. In caso di parità vale quanto previsto al comma precedente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima della data prescelta; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un giorno di preavviso.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione nell'ambito delle deliberazioni assunte



dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la facoltà di adottare tutte le deliberazioni aventi carattere d'urgenza fra un'adunanza e l'altra del Consiglio, con l'obbligo di chiederne la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal dipendente della Fondazione designato, in occasione di ciascun Consiglio, dal Presidente.

È ammessa la partecipazione mediante video e/o audioconferenza.

Il consiglio di amministrazione può nominare a maggioranza dei suoi componenti un Comitato di Sponsorizzazione, composto da tre consiglieri, tra cui il Presidente.

I membri del comitato vengono nominati per la durata di cinque anni; la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo comitato.

Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente, per predisporre ed aggiornare l'elenco dei soggetti che si sono contraddistinti, nel tempo, per l'erogazione di contributi economici in favore della fondazione in forma continuativa. Dal citato elenco dovranno risultare i nominativi di detti soggetti, il valore e la periodicità dei contributi erogati.

Detto elenco dovrà essere inoltrato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Brescia per le designazioni di cui all'art. 7 lett c).

ART. 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone i programmi; controlla, studia e promuove l'incremento patrimoniale, delibera il conto consuntivo e il bilancio di previsione, delibera, su proposta del Presidente, i regolamenti interni ed in genere tutti gli affari anche di straordinaria amministrazione che interessano la Fondazione, operando affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente conseguiti.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'entità dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi della Fondazione. La suddetta determinazione è sottoposta all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per lo svolgimento delle iniziative culturali della Fondazione, gli Enti locali e le Istituzioni coinvolte nelle iniziative e parti attive nell'attività di indirizzo e programmazione, possono partecipare con finanziamenti aggiuntivi a copertura dei costi scaturenti dalle iniziative decise.

ART. 10 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge compiti di gestione delle risorse umane nell'ambito degli obiettivi e dei programmi di attività delineati dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni ed attribuzioni del Direttore Generale sono in ogni caso dettagliatamente indicate nel regolamento interno della Fondazione di cui al successivo art. 15.

Il suo rapporto con la Fondazione è regolato con contratto a tempo determinato di diritto privato o comunque con altro tipo di regolamentazione prevista dalla legislazione vigente di durata non superiore a tre anni di effettivo servizio.

Il Direttore Generale riferisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei Revisori

contabili, nominati dal Consiglio di Amministrazione:

- un componente effettivo con funzione di Presidente designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un componente effettivo designato dalla regione Lombardia;
- un componente effettivo designato dalla Camera di Commercio di Brescia;
- un supplente designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un supplente designato dal Sindaco di Gardone Riviera.

Tutti i componenti devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati. Il mandato dei revisori dei conti, come designati, è della durata di 5 anni ovvero pari alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori controlla l'attività di amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403-2405, 2407 c.c.

Accerta, inoltre, la puntuale attuazione della previsione di cui al precedente art. 3 in ordine alla differenziazione nell'inventario patrimoniale dei beni rinvenienti dalla precedente Fondazione di diritto pubblico.

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su singole questioni. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso. I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonché sull'andamento economico e finanziario della Fondazione.

ART. 12 - ESERCIZIO E BILANCIO, RELAZIONE ANNUALE

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

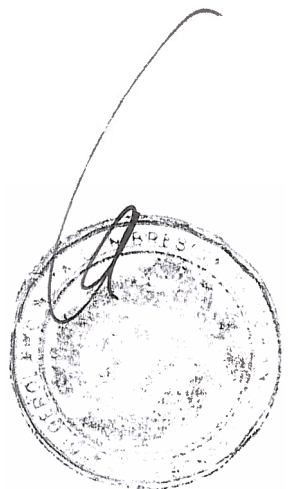
Entro trenta giorni dalla delibera di approvazione la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il bilancio preventivo e il conto consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente provvederà, altresì, a trasmettere al suddetto Ministero una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione, dopo la ratifica del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO

La trasformazione di cui all'art. 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto. All'atto della privatizzazione i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato sono integralmente confermati e proseguono con la fondazione di diritto privato secondo le prescrizioni di cui al presente articolo e dell'art. 2112 c.c.

I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nel settore privato e sono costituiti e regolati dal contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto. I dipendenti conservano i loro diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Eventuali differenze stipendiali sono mantenute e riassorbite con l'applicazione dei benefici del primo successivo contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto. Le norme per l'assunzione e lo stato giuridico di tutto il personale occorrente per le esigenze funzionali della Fondazione medesima e concernente altresì la consistenza numerica ed il trattamento economico del predetto personale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 14 - MARCHIO

La denominazione della fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", o anche solo "Il Vittoriale" costituisce il marchio della Fondazione tutelato e regolamentato dalle disposizioni civili. La Fondazione cura la valorizzazione e la diffusione del marchio "Il Vittoriale degli Italiani" in via diretta ed indiretta anche disponendo dei proventi derivanti dall'uso di tale segno distintivo. Lo stesso è riportato in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 15 - REGOLAMENTO

Con apposito Regolamento, approntato dal Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite le norme interne per il funzionamento della Fondazione.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente Statuto, le autorità competenti provvedono all'insediamento dei componenti del consiglio di amministrazione; qualora entro il termine di cui al comma precedente, le autorità competenti non provvedano all'insediamento previsto, i poteri ed i compiti del Consiglio di amministrazione sono esercitati dal Presidente della Fondazione e dal Consiglio di Amministrazione nella composizione attuale.

In deroga all'art. 7 (sette) del presente statuto, il nuovo consiglio di amministrazione sarà validamente insediato con la nomina di almeno otto membri, fino a che non sia costituito il Comitato di Sponsorizzazione e il Consiglio non sia integrato con la nomina degli ulteriori membri da designarsi ai sensi dell'art. 7 lett c).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, i rapporti attivi e passivi ed il patrimonio esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono trasferiti e proseguono con la Fondazione di diritto privato.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile.

F.to Giordano Bruno Guerri

F.to Giovanni Battista Calini

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
PER USI CONSENTITI
BRESCIA

15 OTTOBRE 2014

A handwritten signature in red ink, consisting of stylized, flowing cursive letters.